

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3993

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI,
FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO**

Legge quadro per la ricostruzione dei territori colpiti
dal sisma del 6 aprile 2009

Presentata il 27 dicembre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione del terremoto dell'Aquila, a differenza di quanto avvenuto in occasione di precedenti eventi sismici di portata comparabile, non è stata emanata una legge organica che disciplini gli interventi per la ricostruzione.

La presente proposta di legge, elaborata in collaborazione con l'Istituto nazionale di urbanistica (INU), intende quindi superare la gestione emergenziale tipica dell'intervento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, restituendo agli enti preposti la pienezza delle competenze, individuando fonti certe di copertura finanziaria e assicurando forme di coinvolgimento decisionale della popolazione locale.

Questo obiettivo deve altresì contemperare un'attività di supporto e di accompagnamento da parte dello Stato, in at-

tuazione del principio di sussidiarietà, che si concretizza sia sul piano finanziario che su quello procedurale.

A tal fine la presente proposta di legge definisce:

1) le disposizioni per le autorità commissariali e locali che consentano di predisporre in tempi certi la quantificazione del danno e la redazione degli atti di pianificazione e di programmazione necessari al celere avanzamento della ricostruzione;

2) le fonti di copertura finanziaria e l'approvvigionamento con certezza delle risorse economiche;

3) misure atte a favorire l'apertura di nuove attività economiche e il rilancio di quelle esistenti nei comuni del cratere, al fine di dare impulso a nuova occupazione;

4) obblighi di trasparenza e di pubblicità, in particolare attraverso la pubblicazione su *internet* dei dati in formato aperto sulla destinazione dei fondi erogati, sui contratti stipulati e sulle procedure di assegnazione, nonché dei dati societari delle imprese private destinatarie dei fondi per la ricostruzione;

5) le forme di coinvolgimento attivo della popolazione locale;

6) un piano di interventi urgente per la messa in sicurezza del territorio, in particolar modo rispetto al dissesto idrogeologico e al rischio sismico.

Gli interventi sono attuati nel rispetto dei seguenti principi generali:

1) rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà verticale, attribuendo

un ruolo adeguato a tutti i livelli istituzionali coinvolti nella ricostruzione, dallo Stato (sia a livello centrale sia attraverso il Commissario delegato) alla regione e alla provincia e anzitutto ai comuni;

2) rispetto del principio di sussidiarietà dell'*auxilium afferre*, prevedendo che le strutture nazionali, regionali e commissariali provvedano al sostegno tecnico e operativo, non aprioristicamente sostitutivo, degli organi tecnici degli enti locali, chiamati a un compito di straordinario impegno;

3) rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, restituendo al più presto ai cittadini e agli altri soggetti privati, entro un quadro chiaro, certo e comprensibile di governo, l'effettiva capacità di intervento e di partecipazione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a programmare le risorse e gli strumenti necessari per sopperire alle straordinarie e impellenti esigenze abitative delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009, nonché a coordinare le attività istituzionali ordinarie con quelle straordinarie necessarie alla ricostruzione.

ART. 2.

(Principi generali).

1. In applicazione degli articoli 77 e 117 della Costituzione e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, la presente legge definisce i principi generali ai quali i soggetti istituzionali orientano le proprie attività nelle fasi del processo di ricostruzione.

2. Ai sensi del comma 1, costituiscono principi generali:

a) la definizione di una strategia complessiva per la ricostruzione;

b) l'efficienza del sistema di governo;

c) la coesione territoriale delle singole azioni pubbliche;

d) la leale collaborazione tra i soggetti istituzionali investiti dalle responsabilità della ricostruzione;

e) la partecipazione attraverso idonee forme di comunicazione e di condivisione delle conoscenze;

f) l'efficacia e la sussidiarietà degli interventi;

g) l'esercizio di un controllo diffuso sulle modalità e sugli esiti della ricostruzione.

CAPO II

AMBITO DI APPLICAZIONE E RISORSE ECONOMICHE

ART. 3.

(Ambito di applicazione).

1. L'ambito di applicazione territoriale della presente legge è costituito dai comuni identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, e dal decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2009.

ART. 4.

(Risorse economiche).

1. Le erogazioni liberali effettuate tramite fondazioni, associazioni, comitati ed enti, individuati con decreto del prefetto dell'Aquila 5 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2009, in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, comprese le donazioni, affluiscono nella contabilità speciale intestata al presidente della regione Abruzzo di cui all'articolo 15, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2009, introdotto dall'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2009.

2. La regione Abruzzo prevede nel proprio Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) le risorse economiche e finanziarie destinate alle

aree colpite dal sisma anche esterne a quelle di cui all'articolo 3, per le quali sono riconoscibili danni agli immobili o alle attività produttive. Tali risorse sono destinate a integrare i finanziamenti statali previsti dagli articoli 14 e 18 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, per le attività di ricostruzione e di rilancio socio-economico dei territori colpiti dall'evento sismico.

3. L'attribuzione delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo è correlata all'elaborazione di un progetto territoriale speciale (PST) ai sensi degli articoli 6 e 6-*bis* della legge della regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, e successive modificazioni. La finalità del PST è quella di specificare e di integrare le linee di indirizzo strategico di cui all'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

4. Le province interessate dal sisma, per le aree di proprio interesse e relativamente alle proprie competenze, definiscono l'entità delle risorse economiche e finanziarie destinate alla ricostruzione in coerenza con il piano territoriale di cui all'articolo 7 della legge della regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, e successive modificazioni, ripianificato in coerenza con il PST di cui al comma 3 del presente articolo. Tali risorse sono prevalentemente indirizzate a interventi e a indennizzi nei settori di competenza delle province definiti attraverso accordi quadro e la pianificazione ordinaria di livello provinciale e comunale.

5. Al fine di favorire gli interventi urgenti di messa in sicurezza dal rischio sismico e di mitigazione del rischio idrogeologico nelle zone colpite dall'evento sismico, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad anticipare alla regione Abruzzo, alle province e ai comuni interessati finanziamenti in conto capitale da utilizzare, fino al limite di 600 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le

modalità di rimborso dei crediti alla Cassa depositi e prestiti Spa, comprese le quote degli interessi maturati.

6. Alle categorie produttive industriali, agricole, zootecniche, agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, università, fondazioni e associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica, e a condizione che l'attività sia riavviata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi un credito d'imposta utilizzabile per la compensazione di imposte dirette e indirette, nonché contributi previdenziali e assicurativi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per favorire l'accesso al credito delle imprese e dei professionisti che ne fanno richiesta, è istituito un consorzio di garanzia dei fidi, nel patrimonio del quale confluiscono le risorse, pubbliche e private, destinate alla medesima finalità, non impegnate in indennizzi risarcitori provenienti da fondi europei, statali, regionali e da donazioni private. Il consorzio stipula con le banche e con gli istituti di credito presenti sul territorio un'apposita convenzione con garanzia fino all'80 per cento della somma richiesta ed erogata, senza segnalazione in centrale rischi, a un tasso pari all'Euribor a sei mesi ridotto di un punto percentuale.

8. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2011, 2012 e 2013 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia dell'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 3 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione del Fondo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il cui finanziamento è assicurato dal

Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, utilizzando le risorse ivi destinate dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per un importo di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 nonché, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge di stabilità, in coerenza con quanto previsto dalla Decisione di finanza pubblica.

CAPO III

SISTEMA DI GOVERNO

ART. 5.

(Competenze del Commissario delegato e collaborazione tra soggetti istituzionali).

1. Le attività straordinarie promosse, coordinate e attuate dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono esclusivamente quelle non attuabili in via ordinaria.

2. Al fine di ricondurre progressivamente nell'ordinario, attraverso modalità cooperative e sussidiarie, le attività decisionali, il sistema di governo della ricostruzione si basa sui principi di cui all'articolo 2.

3. I soggetti istituzionali ordinari e straordinari coinvolti nella ricostruzione collaborano, in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, nelle attività di programmazione, pianificazione, progettazione, gestione e controllo attraverso intese, accordi quadro e attività di copianificazione. Le intese e gli accordi riguardano in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, e interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo

sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi e i soggetti responsabili.

4. Il Commissario delegato interviene per il raccordo con gli organi del Governo nazionale e per facilitare, attraverso poteri sostitutivi, il perfezionamento degli atti di ricostruzione e, con attività sussidiarie, per superare le difficoltà organizzative e attuative degli enti locali.

5. Il Commissario delegato procede ad azioni di controllo periodiche sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione e sulla sua rispondenza alle previsioni economiche.

6. A decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza, i poteri e le funzioni attribuiti al presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato sono esercitati dalla regione Abruzzo, dalle province e dai comuni del cratere con gli strumenti ordinari a essi attribuiti dalla legislazione vigente nonché con gli strumenti stabiliti dalla presente legge.

7. La regione Abruzzo, le province e i comuni del cratere esercitano i poteri e le funzioni di cui al presente articolo applicando criteri di pubblicità, trasparenza e partecipazione.

ART. 6.

(Competenze della regione Abruzzo).

1. Sono compiti della regione Abruzzo:

a) ridefinire il ruolo e le competenze della città dell'Aquila, quale capoluogo regionale all'interno degli strumenti di programmazione strategica e di pianificazione di propria competenza con specificazione delle risorse di cui all'articolo 4;

b) concorrere, con le risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, all'istituzione delle conferenze permanenti di pianificazione di cui all'articolo 8, comma 1;

c) adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

un PST coordinato con il nuovo piano regionale paesistico (PRP) e con il nuovo programma regionale di internazionalizzazione (PRINT) nonché con gli strumenti della pianificazione ordinaria vigenti, sentite le province e in applicazione delle linee di indirizzo strategico di cui all'articolo 14, comma 5-*bis* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

d) definire in tutti i documenti di programmazione regionale le risorse specificamente previste per la ricostruzione con riferimento alle competenze regionali;

e) perfezionare il processo di recepimento da parte dei soggetti istituzionali della cartografia tematica regionale per le verifiche di compatibilità;

f) mettere a disposizione delle amministrazioni comunali tutti gli studi di fattibilità che interessano l'area interessata dall'evento sismico;

g) definire modalità di perequazione urbana e territoriale al fine di garantire processi localizzativi e sostitutivi.

ART. 7.

(Pianificazione territoriale).

1. Fino all'adozione dei nuovi strumenti regionali e provinciali di indirizzo e di coordinamento in materia di pianificazione territoriale e urbana, le competenze ordinarie dei soggetti istituzionali preposti sono esercitate in coerenza con le linee di indirizzo strategico di cui all'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, secondo modalità definite in sede di conferenze permanenti di pianificazione di cui all'articolo 8 della presente legge.

2. Al fine di ridefinire lo stato dei luoghi e le modalità di utilizzazione dei suoli interessati dall'evento sismico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Abruzzo, d'intesa con le province e con i comuni interessati che esercitano le competenze

attribuite dalle norme vigenti in materia urbanistica, provvede a un'attività ricognitiva e alla conseguente ridefinizione dei regimi vincolistici nonché dei regimi definiti dagli strumenti urbanistici.

3. Per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, la regione Abruzzo si avvale del piano di microzonazione sismica di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2009, n. 3772, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009, e successive modificazioni, nonché delle attività di ripianificazione dei territori comunali avviate dai sindaci dei comuni colpiti dall'evento sismico ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 2009, per la ricostruzione dei centri storici e per la ripresa socio-economica del territorio.

4. Le varianti agli strumenti urbanistici adottate dagli organi istituzionali possono essere approvate dal Commissario delegato con proprio decreto motivato in relazione alla loro urgenza, previa verifiche di coerenza e di compatibilità di cui all'articolo 8.

ART. 8.

(Conferenze permanenti di pianificazione).

1. Nell'area colpita dagli eventi sismici, come definita dall'articolo 3, sono istituite le conferenze permanenti di pianificazione, composte dal presidente della provincia e dai sindaci dei comuni interessati alle attività di copianificazione o agli effetti degli interventi di trasformazione di interesse territoriale per valutare la coerenza degli assetti proposti e la compatibilità degli stessi.

2. La verifica di coerenza e la verifica di compatibilità sono istruite dall'ente proponente attraverso i propri uffici tecnici.

3. La verifica di coerenza consiste nella verifica degli assetti proposti rispetto al sistema della pianificazione territoriale e urbanistica interagente e agli specifici

obiettivi di sviluppo della programmazione regionale.

4. La verifica di compatibilità è effettuata rispetto al sistema di conoscenze territoriali ambientali predisposto dalla regione Abruzzo quale atto ricognitivo per la elaborazione del nuovo PRP e già trasmesso ai comuni.

5. La conferenza permanente di pianificazione è integrata da:

a) un commissario regionale o un suo delegato;

b) il presidente della provincia o un suo delegato;

c) un rappresentante dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

d) un rappresentante della soprintendenza competente per gli interventi da eseguire su immobili e su aree sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) un rappresentante della protezione civile.

ART. 9.

(Compiti e competenze dei comuni).

1. I comuni, sulla base delle attività ricognitive svolte su indirizzo della regione Abruzzo e dell'aggiornamento delle stesse, elaborano:

a) la mappa delle demolizioni con sostituzione edilizia;

b) la mappa dei crolli;

c) la mappa degli edifici pubblici delocalizzati;

d) la mappa delle delocalizzazioni provvisorie e definitive;

e) i perimetri delle aree edificabili secondo gli strumenti urbanistici pre-sisma con le indicazioni derivanti dalla microzonizzazione sismica di 3° livello;

f) i perimetri dei piani di ricostruzione di prevalente interesse pubblico in quanto costituiti da immobili di proprietà o di uso pubblico.

2. I comuni elaborano, altresì, gli strumenti urbanistici necessari per la ricostruzione dei centri abitati e per la riorganizzazione dei sistemi insediativi in riferimento alle azioni di coordinamento di cui all'articolo 10.

3. L'elaborazione degli strumenti urbanistici è effettuata dagli uffici tecnici dei comuni eventualmente tra loro consorziati e potenziati attraverso la costituzione di una o più strutture operative intercomunali e l'eventuale consulenza di strutture universitarie operanti in regime di accordo tra pubbliche amministrazioni.

4. L'approvazione degli strumenti urbanistici avviene in sede di conferenza permanente di pianificazione.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

ART. 10.

(Azioni di coordinamento generale e strategico).

1. La pianificazione strategica di coordinamento è definita nel PST di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Le tipologie di intervento preventivo nel processo di ricostruzione sono distinte in:

a) piani di ricostruzione di prevalente interesse pubblico (PRiPIP) per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, della legge 24 giugno 2009, n. 77. I PRiPIP predisposti dai comuni prevedono il recupero, l'adeguamento o il potenziamento della struttura urbana e territoriale esistente in relazione agli effetti del sisma. I contenuti dei PRiPIP defini-

scono le previsioni relative alle armature urbane e territoriali con specifico riferimento a infrastrutture, servizi e attrezzature di diretta competenza pubblica, i soggetti attuatori e le modalità di attuazione nei limiti dell'ordinamento vigente. I PRiPIP sono definiti con deliberazione del consiglio comunale. I piani di interventi urgenti di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, sono equiparati ai PRiPIP;

b) piani di ricostruzione (PdR), prevalentemente indirizzati al recupero dell'edilizia residenziale. I PdR sono definiti dai comuni sulla base delle proposte di intervento presentate dai privati.

3. A conclusione del processo di ricostruzione di cui al comma 1, i comuni determinano i perimetri dei PRiPIP e dei PdR e le aree o gli edifici, anche interni ad essi, per i quali non è previsto nessun intervento di coordinamento o preventivo.

4. I comuni possono comunque esercitare nei confronti dei soggetti interessati dal processo di ricostruzione azioni di coordinamento e di indirizzo motivate. A tal fine i comuni possono istituire commissioni per il coordinamento degli interventi con funzioni istruttorie.

5. Sono altresì proponibili ai sensi della presente legge:

a) i piani di recupero di iniziativa privata di cui agli articoli 27 e 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;

b) i piani di recupero del patrimonio edilizio (PRPE) di cui all'articolo 27 della legge della regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18;

c) i programmi integrati d'intervento (PII) di cui all'articolo 30-*bis* della legge della regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.

ART. 11.

(Interventi diretti e interventi preventivi).

1. Gli interventi diretti sono relativi a singoli edifici isolati o riuniti in aggregati la cui autonomia strutturale, funzionale e di cantierabilità è attestata mediante perizia giurata di un tecnico abilitato.

2. Sono ricompresi nella tipologia degli interventi diretti tutti gli interventi che non necessitano di intervento preventivo, in quanto esclusi dalla perimetrazione di cui all'articolo 9, comma 1, ancorché interni alla perimetrazione dei centri storici.

3. Gli interventi diretti sono autorizzati dall'amministrazione comunale competente previa perizia giurata redatta da un tecnico abilitato diverso dal progettista.

4. Sono interventi preventivi i PRiPIP, i PdR, i piani di recupero di iniziativa privata di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a), e i PII.

5. Gli interventi preventivi sono motivati da una relazione tecnica che ne descrive la particolare complessità operativa, funzionale e strutturale.

6. La definizione dei perimetri e degli oggetti delle azioni di coordinamento e l'attuazione degli interventi preventivi comportano la specifica individuazione dei responsabili e delle priorità previste in un cronoprogramma di attuazione sottoscritto dai responsabili e dai soggetti controllori.

7. Sono considerati soggetti attuatori:

a) i singoli proprietari o i proprietari riuniti in condominio;

b) i consorzi volontari od obbligatori;

c) i soggetti pubblici proprietari o in forza di provvedimenti autorizzativi;

d) i proponenti di interventi di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

e) i soggetti privati aggiudicatori di gare o di appalti;

f) i progettisti e i collaboratori delle opere.

CAPO V

NORME PARTICOLARI PER LE ZONE STORICHE

ART. 12.

(Titoli abilitativi. Semplificazione delle procedure di rilascio).

1. Le attività di ricostruzione delle zone storiche sono effettuate in base ai titoli abilitativi di legge rilasciati dai soggetti istituzionali ordinari nel termine di sessanta giorni.

2. Entro il termine di cui al comma 1 devono essere richieste le eventuali integrazioni; la richiesta di integrazione sospende il termine.

3. La richiesta di cui al comma 2 può essere fatta solo una volta.

4. All'esame della domanda per gli interventi diretti procedono le amministrazioni comunali esclusivamente attraverso proprie strutture eventualmente coordinate e potenziate.

5. All'istruttoria degli interventi preventivi di cui articolo 11, comma 5, procedono le conferenze permanenti di pianificazione.

6. Il compito di Fintecna spa svolto con il supporto del Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e del Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIS), previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 15 agosto 2009, n. 3803, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2009, e successive modificazioni, deve intendersi esaurito alla data del 31 dicembre 2010.

7. Le amministrazioni comunali possono ricorrere a specifiche consulenze per le attività istruttorie e di controllo da parte delle università e, prioritariamente,

di quelle con sede nella regione, sulla base di accordi a titolo oneroso, i cui proventi sono destinati alle finalità di interesse pubblico perseguite dalle stesse università.

8. La regione Abruzzo e le province possono esercitare il proprio ruolo di controllo sui progetti e sulla loro realizzazione attraverso i propri organi competenti.

ART. 13.

*(Misure per la prevenzione
del rischio sismico).*

1. La regione Abruzzo è autorizzata ad avviare e a realizzare con urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture. La realizzazione delle verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici abilitati dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione o ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

2. Con provvedimenti adottati dalla giunta regionale, sono individuate le aree interessate e sono disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente.

4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti proprietari degli immobili di cui al comma 1, un credito d'imposta in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino

a un importo massimo di 48.000 euro del medesimo credito di imposta.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1 non è cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

ART. 14.

(Semplificazione delle procedure di finanziamento).

1. Il protocollo d'intesa tra l'Associazione bancaria italiana, il Consorzio Etimos e la Federazione delle banche di credito cooperativo dell'Abruzzo e del Molise siglato il 22 luglio 2010 costituisce il riferimento per tutte le procedure di erogazione dei finanziamenti previsti ai sensi della presente legge.

2. La regione Abruzzo istituisce un fondo di garanzia al fine di favorire l'accesso al credito alle famiglie, alle micro e piccole imprese, incluse quelle sociali e del terzo settore, e ai liberi professionisti che sono stati direttamente o indirettamente colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

3. I soggetti in possesso dei titoli abilitativi e dei relativi computi metrici attestati con perizia giurata dai tecnici abilitati presentano alla banca o all'istituto di credito una richiesta di anticipazione del 25 per cento del credito concesso ai sensi del comma 2 che deve essere erogata entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Ogni eventuale richiesta di chiarimenti di ordine documentale relativi all'anticipazione di cui al comma 3 può essere formulata entro il termine di cui al medesimo comma e interrompe il decorso dello stesso termine.

ART. 15.

(Osservatorio per la ricostruzione e partecipazione popolare).

1. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni della presente

legge, la regione Abruzzo, d'intesa con i comuni interessati, istituisce un Osservatorio per la ricostruzione, con la partecipazione di almeno tre rappresentanti scelti tra i cittadini colpiti dall'evento calamitoso, con poteri di accesso, vigilanza e controllo e con obbligo di rendicontazione dei procedimenti amministrativi, pianificatori e contabili riguardanti la ricostruzione. I cittadini hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi riguardanti l'attuazione della presente legge in possesso della regione Abruzzo.

2. La regione Abruzzo istituisce un apposito sito *internet* per l'Osservatorio di cui al comma 1 e per il controllo sulla ricostruzione.

3. Per accrescere la trasparenza e per favorire la partecipazione informata dei cittadini e delle imprese, le amministrazioni interessate rendono disponibili i dati relativi agli interventi di cui alla presente legge. In particolare, sono rese pubbliche le informazioni relative ai finanziamenti a qualunque titolo erogati, anche se provenienti da atti di liberalità, alle pratiche per contributi di ricostruzione, alle consulenze e ai contratti stipulati. Le amministrazioni interessate rendono altresì disponibili gli aggiornamenti, con cadenza almeno mensile, degli stati di avanzamento dei finanziamenti e delle opere.

4. Il sito *internet* di cui al comma 2 è realizzato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con tutti i dati relativi agli interventi realizzati fino alla medesima data. Le amministrazioni interessate sono tenute a fornire alla regione Abruzzo i dati di cui al comma 3 con cadenza mensile. La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e della valutazione del rendimento individuale dei dirigenti.

PAGINA BIANCA

€ 2,00



16PDL0045780